

IL CONTRIBUTO  
DELLA CANONISTICA TEDESCA  
AL PROGETTO  
DELLA «LEX ECCLESIAE FUNDAMENTALIS»

THE CONTRIBUTION  
OF THE GERMAN CANONICAL SCIENCE TO THE PROJECT  
OF THE «LEX ECCLESIAE FUNDAMENTALIS»

STEFAN MÜCKL\*

ABSTRACT · Basandosi su fonti archivistiche finora poco conosciute, l'articolo ricostruisce le origini del progetto di una «Lex Ecclesiae Fundamentalis» proposta durante il Concilio Vaticano II. La paternità dell'idea di tale «LEF» può essere senza dubbio attribuita al professor Klaus Mörsdorf. Pure nella fase di aspre polemiche dopo la pubblicazione del *textus emendatus*, causata da indiscrezioni, la canonistica tedesca cercò di contribuire al progetto della «LEF» elaborando due *schemata* alternativi a quello romano.

PAROLE CHIAVE · Legge fondamentale della Chiesa, Costituzionale della Chiesa, Pontificia Commissione per la revisione del CIC.

SOMMARIO: I. Le Origini del progetto di una “Lex Ecclesiae fundamentalis”. – II. L'accoglienza del progetto nell'ambito canonistico tedesco negli anni del primo postconcilio. – III. Due *schemata* alternativi provenienti da canonisti tedeschi.

ABSTRACT · This article examines, based on archival sources, the little-known origins of the project of a «Lex Ecclesiae Fundamentalis» during Vatican II. It has been proven beyond doubt that the German Professor Klaus Mörsdorf was the originator of the idea to elaborate such a «LEF». In addition, in the phase of intense public debate following the leaked publication of the *textus emendatus*, two groups of German canon lawyers tried to contribute to the project of the «LEF» by means of two alternative drafts to the Roman scheme.

KEYWORDS · Fundamental Law of the Church, Constitution of the Church, Pontifical Commission for the Revision of the Code of Canon Law.

\* mueckl@pusc.it, Professore straordinario di Diritto Ecclesiastico dello Stato - Diritto del Munus docendi, Pontificia Università della Santa Croce.

CINQUANT'ANNI fa, i lavori per l'elaborazione di una «LEF», una “legge fondamentale per la Chiesa”, entrarono in una fase decisiva. L'idea per tale progetto era già nata nell'ultima fase del Concilio Vaticano II consistendo in un testo legale di grado superiore che avrebbe dovuto contenere non soltanto le norme comuni della Chiesa latina e delle Chiese orientali, ma anche e soprattutto i fondamenti dogmatico-canonistici della Chiesa universale.

Nell'ambito della Pontificia Commissione per la revisione del CIC (da ora: PCCICR), costituita nel marzo del 1963 da Papa Giovanni XXIII sotto la presidenza del cardinale Pietro Ciriaci,<sup>1</sup> lo studio della questione fu affidato a un gruppo speciale che cominciò i suoi lavori già nel 1966,<sup>2</sup> a partire dell'aprile del 1967 sotto l'appellativo «Coetus *De Lege fundamentalis Ecclesiae*», guidato dal cardinale Pericle Felici, nuovo presidente della PCCICR. Questo *Coetus* presentò fino al 1970 tre altre bozze di schema<sup>3</sup> che furono oggetto di crescenti critiche severe sia negli ambienti ecclesiastici sia in quelli canonistici. I toni più polemici provennero, oltre che dall'“Istituto per le Scienze religiose di Bologna”<sup>4</sup> con numerosi interventi del suo animatore Giuseppe Alberigo,<sup>5</sup> dai Paesi dell'Europa centrale. Nell'ambito della gerarchia ecclesiastica la voce più critica fu quella del cardinale Léon-Joseph Suenens, arcivescovo di Malines-Bruxelles, co-moderatore del Concilio Vaticano II<sup>6</sup> e membro della PCCICR sin dall'inizio. Il porporato belga formulò il motto di tutte le riserve contro il progetto: “nostra *Lex fundamentalis* per eccellenza è il Vangelo”. Dato che la Chiesa, in venti secoli di storia, non aveva mai

<sup>1</sup> «AAS» 55 (1963), pp. 363-364.

<sup>2</sup> Cfr. PCCICR, *Acta et Documenta. Coetus Specialis Studii «De Lege Ecclesiae fundamentalis»*, vol. 1, pp. 44-49 (in via di pubblicazione); riassunto in «Communicationes» 1 (1969), pp. 114-115; fu elaborato già a questo momento un primo schema («Prima quaedam adumbrata propositio Codicis Ecclesiae fundamentalis»); il testo è reperibile in O. G. M. BOELENS, *Synopsis “Lex Ecclesiae Fundamentalis”*, Leuven, Peeters, 2001, pp. 2-148 [colonna di sinistra].

<sup>3</sup> Nel 1967, l'«Altera quaedam adumbratio propositionis» (il testo è reperibile in *ibid.*, pp. 2-154 [seconda colonna di sinistra]); nel 1969 il *Textus prior (Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis cum Relatione [sub secreto]*, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969) e nel 1970 il *Textus emendatus (Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque emendationibus receptis (reservatum)*, Typis Polyglottis Vaticanis 1971).

<sup>4</sup> Nel marzo del 1971, l'Istituto trasmise un «dossier» riservato (*Appunti per un'analisi critica dello schema di Lex Ecclesiae fundamentalis*) a circa duecento persone scelte in ambito ecclesiastico e pubblicò, successivamente, il volume *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia, Paideia, 1972.

<sup>5</sup> Pars pro toto: G. ALBERIGO, *Una legge costituzionale per la Chiesa: garanzia di restaurazione*, «Concilium» 7 (1971), pp. 179-197; *Id.*, *Una costituzione per la restaurazione*, «Concilium» 14 (1978), pp. 1665-1672.

<sup>6</sup> Sul rilevante ruolo da lui svolto durante il Concilio si veda J. GROOTAERS, *Le cardinal Suenens, stratège et charismatique*, in *Id.*, *Actes et acteurs à Vatican II*, Louvain, Presse Universitaires de Louvain, 1998, pp. 314-325.

ritenuto necessario definire sé stessa in termini giuridici, esisteva, secondo lui, con tale progetto il forte “rischio di dogmatizzare la fede e giuridificare il dogma”.<sup>7</sup>

Come fucina di critiche accademiche contro il progetto della «LEF» si profilava la Facoltà teologica dell'Università di Tubinga. Nel maggio del 1971 il professore di teologia dogmatica Walter Kasper e il canonista Johannes Neumann inviarono due pareri ai vescovi di lingua tedesca e a tutte le Facoltà teologiche, invitandoli ad esprimere il loro consenso.<sup>8</sup> Le osservazioni di Kasper concordavano anche nella formulazione con le valutazioni di Suenens e di Alberigo: in un breve saggio intitolato *Una legge fondamentale della Chiesa – una legge fondamentale della restaurazione?* egli affermò che lo schema del 1970 costituiva una “mistificazione del diritto” o “una giuridificazione del Vangelo”. Soltanto nel Vangelo e “in nessun altro luogo abbiamo dinanzi a noi la legge fondamentale della Chiesa”.<sup>9</sup> Poco dopo, la Facoltà di Tubinga elaborò un “manifesto” sottoscritto successivamente da circa 200 teologi dell'Europa centrale.<sup>10</sup> Tra i firmatari comparivano nomi assai noti nei dibattiti postconciliari, come, ad esempio, Hans Küng, Alfons Auer, Norbert Greinacher, Herbert Haag, Franz Böckle, Johann Baptist Metz e Karl Rahner. Il giudizio forse più aspro lo esprime il canonista Johannes Günter Gerhartz, all'epoca professore di diritto canonico alla Hochschule di Frankfurt-Sankt Georgen e futuro provinciale della Compagnia di Gesù in Germania, il quale (s)qualificò il progetto della «LEF» una sorta di “vendetta tardiva dei canonisti nei confronti del Concilio”.<sup>11</sup>

Queste (e altre) polemiche sorprendono, considerando che il progetto come tale fu proposto proprio da un canonista di spicco tedesco e –almeno in una prima fase– ha ricevuto ampi consensi anche da parte della canonistica tedesca. Ma persino quando le critiche agli *schemata* romani erano articolate con chiarezza, in Germania si misero al lavoro due gruppi di studio, indipendenti l'uno dall'altro, per elaborare *schemata* “alternativi”, fatti pervenire successivamente al *Coetus* romano.

<sup>7</sup> *Interview du cardinal Suenens à propos de la loi fondamentale*, «La Documentation Catholique» 68 (1971), pp. 735-737, 736, 737.

<sup>8</sup> I due pareri furono successivamente pubblicati, insieme a quello del canonista Johannes Günter Gerhartz, in J. G. GERHARTZ, W. KASPER, J. NEUMANN, *Kein Grundgesetz der Kirche ohne Zustimmung der Christen*, Mainz, Grünewald, 1971.

<sup>9</sup> W. KASPER, *Ein Grundgesetz der Kirche – ein Grundgesetz der Restauration?*, in *ibid.*, pp. 18-30, 25, 26.

<sup>10</sup> Il documento è reperibile in *ibid.*, pp. 89-92. Visione critica del “manifesto”: A. M. RUCO VARELA, *El Proyecto de Ley Fundamental para la Iglesia*, in H. SANTIAGO OTERO (ed.), *Miscelánea en honor de Juan Becerril y Antón-Miralles*, Madrid, Revista de Occidente, 1974, vol. I, pp. 513-565, 515-516.

<sup>11</sup> J. G. GERHARTZ, *Bergpredigt und Grundgesetz*, «Geist und Leben» 44 (1971), pp. 382-391, 382.

Questo studio intende svelare le origini del progetto, finora non completamente note al pubblico generale (I.). Poi si dovrà delineare l'accoglienza del progetto nell'ambito canonistico tedesco negli anni del primo postconcilio (II.), prima di presentare i lavori dei due gruppi di studio già menzionati (III.).

I. LE ORIGINI DEL PROGETTO  
DI UNA "LEX ECCLESIAE FUNDAMENTALIS"

Com'è noto, nel suo discorso del 25 gennaio 1959, Papa Giovanni XXIII annunciò un «aggiornamento» del CIC,<sup>12</sup> rinviando però l'esecuzione del progetto al periodo postconciliare. Già nell'intervallo tra la seconda e la terza sessione del Concilio, tuttavia, uno dei quattro moderatori, il cardinale Julius Döpfner, arcivescovo di Monaco e Frisinga, propose di includere un ulteriore progetto in quello più ampio e generale della revisione codiciale: l'elaborazione di "una legge fondamentale, ossia costituzionale della Chiesa cattolica".

Fa fede della paternità "istituzionale" del porporato tedesco la lettera inviata da lui il 4 febbraio 1964 al cardinale Pietro Ciriaci,<sup>13</sup> la quale è custodita presso l'Università di Lovanio, nell'archivio di Mons. William ("Willy") Onclin,<sup>14</sup> anche lui gran protagonista nell'elaborazione della «LEF» e, in genere, nel processo della revisione codiciale.<sup>15</sup> In detta lettera, pubblicata e analizzata già anni fa da Valentín Gómez-Iglesias,<sup>16</sup> il cardinale Döpfner avanzò la proposta di "esaminare subito se si potesse elaborare una 'legge fondamentale costituzionale della Chiesa cattolica', e se, una volta promulgata questa, tutte le altre leggi (che per loro propria natura sono più particolari e positive) potessero concentrarsi per la Chiesa latina nel CIC, e per le Chiese orientali cattoliche, invece, parte in un Codice comune degli Orientali, parte nei Codici particolari di dette Chiese". Nelle *animadversiones* allegata alla lettera Döpfner addusse come motivo della sua richiesta il fatto che

<sup>12</sup> «AAS» 51 (1959), pp. 65-69, 68.

<sup>13</sup> All'epoca prefetto della Sacra Congregazione del Concilio e presidente della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del CIC.

<sup>14</sup> Chapt. I, 1, n. 1. – Per i dettagli su questo archivio si veda J.-P. SCHOUPPE, *Les archives louvanistes de Mgr Willy Onclin*, «Ius Ecclesiae» 10 (1998), pp. 621-626.

<sup>15</sup> Dal 1964 in poi, Onclin fu consultore della PCCICR («AAS» 56 [1964], p. 474), poi nominato segretario aggiunto della medesima («AAS», 57 [1965], p. 938) nonché relatore del *Coeetus De Lege fundamentalis Ecclesiae* («Communicationes» 1 [1969], pp. 29-30). – Cenni biografici su di lui in L. DE FLEURQUIN, *In memoriam W. Onclin*, «Ephemerides Theologicae Lovanienses» 65 (1989), pp. 481-483.

<sup>16</sup> V. GÓMEZ-IGLESIAS, *La Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo en los años del Concilio Ecuménico Vaticano II*, «Ius Canonicum» 42 (2002), pp. 109-133, 114-116; per un'esposizione sintetica si veda anche C. SAHLI, *La revisión de las leyes de la Iglesia*, Roma, EDUSC, 2011, pp. 125-129.

“molte norme, soprattutto quelle immediatamente radicate nel dogma della Chiesa, sono indubbiamente comuni a tutte le Chiese particolari”. Nulla, dunque, “impedisce che si istituisca una ‘legge fondamentale, ossia una legge costituzionale’, così come gli Stati promulgano abitualmente una legge costituzionale, tenuta come suprema legge positiva, determinando gli organi e gli uffici statali, e regolando l’esercizio della potestà pubblica e la tutela dei diritti”. Come ulteriori argomenti a favore della sua proposta aggiunse l’utilità di una «LEF» per l’unità della Chiesa e per l’“ambito ecumenico”. Secondo Döpfner, tale “legge costituzionale” doveva “contenere innanzitutto quelle norme per mezzo delle quali la costituzione della Chiesa si radica nel Diritto divino, e (...) anche quelle norme che poggiano sulla tradizione (...) ecclesiastica comune”.

Pur essendo vero che Döpfner non fu l’unico padre conciliare a proporre tale progetto<sup>17</sup> (e che l’idea di una “legge costituzionale” per la Chiesa come tale era stata avanzata già da tempo<sup>18</sup>), la sua visione e, più ancora, le sue motivazioni presentano peculiarità che meritano di essere evidenziate.

Già colpisce la terminologia usata: non è un caso che sia stato proprio un cardinale tedesco a proporre l’intitolazione “Legge fondamentale”, esattamente uguale a quella della *Grundgesetz* tedesca del 1949, apprezzata per la sua consistenza e precisione giuridiche. Non si trattava, tra l’altro, di una mera corrispondenza terminologica, in quanto al concetto di “legge fondamentale” si collegavano anche alcuni contenuti significativi della *Grundgesetz*: lo stesso Döpfner, del resto, paragonò il progetto da lui proposto alle leggi costituzionali degli Stati. La «LEF» avrebbe dovuto includere, secondo lui, le stesse provvisori della *Grundgesetz* tedesca, estendendosi agli organi e agli uffici statali, all’esercizio della potestà pubblica e alla tutela dei diritti. L’aspetto più rilevante della proposta di Döpfner fu però il parallelismo strutturale con gli ordinamenti statali, soprattutto con quelli dei sistemi costituzionali moderni dell’Europa continentale, nei quali la costituzione è considerata la “suprema legge positiva” (formulazione adoperata dal cardinale tedesco in riferimento alla «LEF» da elaborare), con la quale tutta la legislazione “inferiore” deve concordare. Tale concezione ha trovato la sua

<sup>17</sup> Cfr. la relazione del cardinale Felici nel Sinodo dei Vescovi del 1967, «Communicatio-nes» 3 (1971), p. 171.

<sup>18</sup> Secondo alcuni autori tale progetto era già stato preso in considerazione dalla Commissione costituita da Pio X per la codificazione del diritto canonico; secondo J. BEYER, *De Legis Ecclesiae Fundamentalibus redactione, natura et crisi*, «Periodica de re morali canonica liturgica» (da ora: «Periodica»), 61 (1972), pp. 525-551, 525, sarebbero stati «auctores (...) Canonistae germanici» a proporre una costituzione della Chiesa «ad instar Constitutionis status civilis», ma senza offrirne riferimenti. Già prima della convocazione del Concilio Vaticano II, in ogni caso, era in corso un dibattito sull’argomento, cfr. A. M. ROUCO VARELA, *El Proyecto*, cit., p. 518, nota 15.

fondamentazione più concisa ed evoluta nella dottrina costituzionalistica tedesca formulata per la prima volta da Hans Kelsen, le cui idee sulla costituzione come “norma fondamentale” e sull’ordinamento giuridico statale come “sistema piramidale” hanno trovato successivamente attuazione proprio nella *Grundgesetz*.<sup>19</sup>

La chiarezza terminologica e la coerenza sistematica rivelano che la formulazione di Döpfner era frutto non soltanto di una riflessione personale, ma anche di una approfondita e accurata consultazione di specialisti della materia. Nonostante le sue note e stimate doti intellettuali, infatti, il porporato non possedeva alcuna formazione giuridica o canonica. Chi fu, dunque, il suo ispiratore? Da chi trasse le idee espresse nella sua proposta?

Non pochi indizi portano a pensare a Klaus Mörsdorf, illustre canonista tedesco e professore di diritto canonico presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera.<sup>20</sup> Già prima del Concilio Vaticano II, Mörsdorf elaborò per Döpfner una perizia di 59 pagine sull’aggiornamento del CIC.<sup>21</sup> A sua volta, fu il porporato tedesco a raccomandare vivamente la convocazione di Mörsdorf come membro delle Commissioni preparatorie del Concilio.<sup>22</sup>

Sin dall’inizio dei lavori, Döpfner e Mörsdorf fecero parte della PCCICR: il primo come membro,<sup>23</sup> il secondo, nuovamente su richiesta di Döpfner,<sup>24</sup> come consultore.<sup>25</sup> Già prima dell’apertura del Concilio, in realtà, il canonista

<sup>19</sup> H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, Wien, Deuticke, 1960<sup>2</sup>, pp. 228-282.

<sup>20</sup> Per una sintesi della sua vita e della sua attività si veda W. AYMAN, *Klaus Mörsdorf. Erinnerungen an den akademischen Lehrer und väterlichen Freund anlässlich seines 100. Geburtstages*, «ArchKathKR» 178 (2009), pp. 3-16. Ampiamente incentrato sul suo pensiero canonistico è invece lo studio di A. CATTANEO, *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf*, Pamplona, EUNSA, 1986; i suoi scritti maggiori sono reperibili anche in italiano: K. MÖRSDORF, *Fondamenti del Diritto canonico*, Venezia, Marcianum Press, 2008.

<sup>21</sup> Il documento, redatto da Mörsdorf il 17 marzo 1960, è custodito, insieme alla relativa corrispondenza, nel fondo conciliare del cardinale Döpfner, presso l’archivio arcivescovile di Monaco di Baviera: cfr. G. TREFFLER, P. PFISTER (a cura di), *Erzbischöfliches Archiv München Julius Kardinal Döpfner. Archivinventar der Dokumente zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, Regensburg, Schnell&Steiner, 2004, p. 48, n. 12, e G. TREFFLER (a cura di), *Julius Kardinal Döpfner. Konzilstagebücher, Briefe und Notizen zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, Regensburg, Schnell&Steiner, 2006, pp. 90-91, n. 20, e pp. 96-97, n. 27. Il testo della perizia fu pubblicato (senza però menzionare il committente) già nel 1989: *Erwägungen zur Anpassung des Codex Iuris Canonici*, in Id., *Schriften zum kanonischen Recht*, Paderborn, Schöningh, 1989, pp. 777-822.

<sup>22</sup> Lettera del 18 giugno 1960 all’arcivescovo e futuro cardinale Corrado Bafle (allora Nunzio apostolico in Germania), riportata da G. TREFFLER (a cura di), *Julius Kardinal*, cit., pp. 99-101 (99), n. 30.

<sup>23</sup> Cfr. «AAS» 55 (1963), p. 363.

<sup>24</sup> Lettera del 25 maggio 1963 al cardinale Amleto Cicognani, Segretario di Stato, riportata da G. TREFFLER, P. PFISTER (a cura di), *Erzbischöfliches Archiv München*, cit., pp. 76-77, n. 168.

<sup>25</sup> Cfr. «AAS» 56 (1964), p. 474.

tedesco aveva svolto un'intensa attività come perito personale di Döpfner,<sup>26</sup> per diventare poi, a partire dalla seconda sessione, perito conciliare,<sup>27</sup> su richiesta, ancora una volta, del "suo" cardinale.

L'ipotesi che Mörsdorf avesse proposto al cardinale Döpfner di mettere "all'ordine del giorno" il progetto di una «LEF» è confermata dai documenti raccolti nel "Fondo conciliare" di Döpfner, per quanto ci consta, finora mai stato consultato o utilizzato da ricercatori specializzati nelle questioni inerenti alla revisione del Codice e alla «LEF»:

Il 14 gennaio del 1964, in qualità di perito, Mörsdorf inviò a Döpfner una nota di ben otto pagine intitolata *Prolegomena ad Codicem Iuris Canonici reformandum*: è proprio qui, a quanto sembra, che apparve per la prima volta l'idea di una "legge costituzionale della Chiesa":

«Attamen multae normae, praesertim eae, quae in dogmate Ecclesiae fundatae sunt, sine ullo dubio communes sunt omnibus Ecclesiis particularibus, et nihil obstat, ut quaedam lex fundamentalis seu constitutionalis (Verfassungsgesetz, Grundgesetz) instituat, simili modo quo res publicae condere solent legem constitutionalem, quae suprema lex positiva habetur, organa et officia rei publicae determinat atque exercitium potestatis publicae necnon tuitionem iuri fundamentaliter ordinat. Talem legem constitutionalem pro Ecclesia universa condere censeo esse per utile, quia unitas Ecclesiae clara luce effulgeret atque aliqua uniformitas minime timeri deberet. Mihi persuasum est, talem legem etiam in respectu oecumenico multum valere, quia structura essentialis Ecclesiae sic melius cognosci posset. Lex constitutionalis nempe imprimis eas normas, quibus constitutio Ecclesiae a iure divino fundata est, atque aequo modo illas normas complecti deberet, quae traditione communi mere ecclesiastica nituntur.»

Seguivano alcuni suggerimenti sulla procedura da adottare per la realizzazione del progetto, che Mörsdorf considerava prioritario nel processo di revisione del diritto canonico, e che riteneva di non troppo difficile attuazione:

«Lex constitutionalis pro universa Ecclesia, si propositio modo illustrata acceptetur, primum erit condenda. Cum talis lex pondere gravissima omnino brevis esse debeat difficultates, quae superandae sint, innumerosae non adsunt. Methodice sic progredi posset: Vocentur nonnulli in rebus canonisticis Ecclesiae universae vere

<sup>26</sup> Mörsdorf redasse un numero impressionante di perizie su quasi tutte le materie del diritto canonico, cfr. G. TREFFLER, P. FEISTER (a cura di), *Erzbischöfliches Archiv München*, cit., pp. 537, n. 2911; 538, n. 2921; 544, n. 2949; 547, n. 2966, 2968-2969; 548, n. 2974; 556, n. 3018; 557, n. 3020, 3021, 3023; 559, n. 3035-3037; 560, n. 3045-3047; 561, n. 3049-3051; 576, n. 3144-3147; 578, n. 3158.

<sup>27</sup> Döpfner optò per Mörsdorf nonostante le riserve avanzate da Karl Rahner; cfr. G. TREFFLER (a cura di), *Julius Kardinal*, cit., pp. 220-221 (221), n. 108). – Una sintesi dell'attività svolta dai periti di Döpfner si trova in K. NUSSBAUM, *Klaus Mörsdorf und Michael Schmaus als Konzilsberater des Münchener Erzbischofs Kardinal Julius Döpfner auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil*, «Münchener Theologische Zeitschrift» 55 (2004), pp. 132-150, 135.

periti, ut seorsim schema legis elaborent, cum facultate alios vere peritos adsciscendi, ad discussionem schematum conveniant atque ea quae omnibus vel fere omnibus, quibuscum quaedam unanimitas repraesentatur, placuit, in unicum schema redigant, de quo Romanus Pontifex una cum Consilio Apostolico, si constitutum erit, iudicet, utrum ad legem constitutionalem pro universa Ecclesia instituendam procedi possit.»<sup>28</sup>

Nella lettera che accompagnava la nota il perito definiva “il momento presente molto propizio per avanzare la proposta di redigere una legge costituzionale della Chiesa, perché si sta vagliando la possibilità di trattative con le Chiese orientali, e, per la stessa natura della materia, il diritto costituzionale della Chiesa si rivela di primario interesse.”<sup>29</sup> Tre settimane più tardi, Döpfner faceva suo il progetto di una «LEF» e trasmetteva la proposta al cardinale Ciriaci. Confrontando le motivazioni esposte dal cardinale tedesco con quelle contenute nell'appunto di Mörsdorf, è possibile rilevare un'ampia concordanza tra i due testi, sin nelle singole formulazioni: ciò conferma l'ipotesi che il porporato accoglieva spesso le proposte avanzate dal suo perito.<sup>30</sup>

Per quanti erano coinvolti nello studio del progetto, la paternità dell'idea non sembrava essere molto oscura: a lavori quasi finiti, il cardinale Felici, in un appunto scritto in occasione di un'udienza da Giovanni Paolo II, osservò: «L'idea della Legge Fondamentale non è stata originale di Paolo VI: gli è stata suggerita dal Card. Döpfner, su indicazione, credo, del Prof. Mörsdorf, nostro Consultore».<sup>31</sup> La conoscenza del fondo conciliare del porporato tedesco depone oggi a favore della fondatezza dell'ipotesi formulata da Felici.

## II. L'ACCOGLIENZA DEL PROGETTO NELL'AMBITO CANONISTICO TEDESCO NEGLI ANNI DEL PRIMO POSTCONCILIO

### II. 1. *Ulteriori contributi di Mörsdorf*

Mörsdorf continuò a diffondere le sue tesi anche nel periodo postconciliare, ovviamente senza accennare alla sua paternità “materiale” dell'idea di una «LEF». In un articolo intitolato “Spunti per la revisione del Diritto Canonico”,<sup>32</sup> il canonista tedesco riprendeva e approfondiva le idee espo-

<sup>28</sup> I brani citati si trovano alle pp. 4-5 dei *Prolegomena*, tutt'ora inediti, ma consultabili presso l'archivio arcivescovile di Monaco di Baviera (sottolineature nell'originale).

<sup>29</sup> G. TREFFLER (a cura di), *Julius Kardinal*, cit., pp. 542-543 (543), n. 351. Si noti che Mörsdorf sottolineò di aver eliminato, nella versione definitiva dei *Prolegomena*, i riferimenti bibliografici provenienti dalla canonistica tedesca. Nella versione originale ve ne erano otto, metà dei quali rinviavano a scritti suoi.

<sup>30</sup> Cfr. K. NUSSBAUM, *Klaus Mörsdorf*, cit., «Münchener Theologische Zeitschrift» 55 (2004), p. 137.

<sup>31</sup> PCCICR, *Acta et Documenta*, cit., vol. v, pp. 486-488 (486).

<sup>32</sup> K. MÖRSDORF, *Streiflichter zur Reform des kanonischen Rechts*, «ArchKathKR» 135 (1966), pp. 38-52.

ste dal cardinale Döpfner: la superiorità di una “Costituzione scritta della Chiesa universale” rispetto alla legislazione particolare, e la sua opportunità per motivi ecumenici. Così facendo, egli esaudiva la richiesta di Döpfner di assisterlo anche in futuro nell’attività di revisione del CIC.<sup>33</sup> Due anni più tardi, Mörsdorf illustrava di nuovo il suo approccio per l’elaborazione di una «LEF» che consisterebbe nell’espore e nel rendere “visibile” ciò che sin dai primissimi tempi avrebbe costituito la “costituzione” della Chiesa, ossia la Sacra Scrittura, la Tradizione, le sue leggi e i suoi costumi. In ultima analisi, dunque, tale progetto non sarebbe stato che una mera questione di “tecnica legislativa”,<sup>34</sup> una visione condivisa anche da altri canonisti di spicco dell’epoca.<sup>35</sup>

All’interno della PCCICR, tra tutti i tedeschi coinvolti, sia in qualità di membro<sup>36</sup> che di consultore,<sup>37</sup> l’unico a svolgere un ruolo particolarmente significativo fu proprio Mörsdorf. La sua visione generale del progetto trovava i consensi degli altri componenti del *Coetus*, soltanto a livello terminologico c’erano preferenze diverse: alcuni parlavano di “codice fondamentale”, a volte ambedue espressioni erano usate parallelamente, Mörsdorf, invece, insisteva sulla convenienza della formulazione da lui stesso elaborata.<sup>38</sup> Finalmente, il *Coetus* optò per la sua proposta, ossia “Lex Ecclesiae fundamentalis”.<sup>39</sup>

## II. 2. *Concezioni alternative: accettazione del progetto con contenuto diverso*

Negli anni dell’immediato postconcilio il progetto della «LEF» riscosse un interesse piuttosto discreto da parte della canonistica, ma trovò un’acoglienza generalmente positiva. Va aggiunto, però, subito che ciò riguardava soltanto la forma. Dal punto di vista contenutistico, le idee avanzate erano,

<sup>33</sup> Lettera del 21 dicembre 1965: cfr. G. TREFFLER, P. PFISTER (a cura di), *Erzbischöfliches Archiv München*, cit., p. 318, n. 1567.

<sup>34</sup> K. MÖRSDORF, *Zur Neuordnung der Systematik des Codex Iuris Canonici*, «ArchKathKR» 137 (1968), pp. 1-38 (12-13).

<sup>35</sup> J. HERVADA, P. LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema del Derecho Canónico*, vol. I, Pamplona, EUNSA, 1970, pp. 51-56, 244-245.

<sup>36</sup> Oltre il cardinale Döpfner, i cardinali Augustin Bea S.I. (presidente dell’allora Segretariato per la Promozione dell’Unità dei Cristiani) e Joseph Frings (arcivescovo di Colonia), cfr. «AAS» 55 (1963) pp. 363, 1056.

<sup>37</sup> Gli altri consultori tedeschi erano Mons. Joseph Schneider (arcivescovo di Bamberg), Mons. Heinrich Maria Janssen (vescovo di Hildesheim) e Mons. Heinrich Flatten (professore di diritto canonico presso l’Università di Bonn).

<sup>38</sup> PCCICR, *Acta et Documenta*, cit., vol. I, p. 49: «lex fundamentalis (...) expressio praeferenda est».

<sup>39</sup> Detta decisione fu presa, all’unanimità, in una riunione nell’ottobre del 1968 e confermata, con una maggioranza molto più ristretta a novembre del 1972, cfr. PCCICR, *Acta et Documenta*, cit., vol. II, p. 6; vol. IV, p. 390.

invece, molto diverse. Di seguito, cerchiamo di illustrarlo presentando tre autori rilevanti che anche negli anni successivi avrebbero avuto un ruolo importante nei dibattiti al riguardo.

L'approccio comune alle concezioni alternative di questi autori si trova negli studi del gesuita olandese *P. Petrus Josephus Maria Huizing*<sup>40</sup> il cui pensiero aveva un impatto notevole anche su una parte della canonistica tedesca in quegli anni. Proponendo una svolta paradigmatica dal diritto canonico all'"ordinamento canonico",<sup>41</sup> vedeva lo "scopo principale" della "nuova codificazione" quello di "ripensare l'intero ordinamento esistente della Chiesa, nel nuovo spirito che ha animato il concilio e che vi fu chiaramente espresso".<sup>42</sup> Pur non giungendo da tale premessa alla formulazione di conclusioni precise, si può già presentire la tendenza, crescente negli anni successivi, a far riferimento a uno "spirito del concilio". Perciò sembra opportuno rilevare che la sua premessa manca di un sostanziale fondamento sia nelle pronunce papali sia nei documenti conciliari: si parlava di un "aggiornamento" (Giovanni XXIII) o di una "revisione" (Paolo VI) del CIC ma in nessuna occasione e in nessun contesto si è parlato, come amava dire Huizing, di un "ripensamento" dell'intero "ordinamento ecclesiastico".

Ciò che nelle tesi di Huizing appariva ancora nebuloso e vago, acquisiva maggiore chiarezza in due altri autori:

*Hans Heimerl*<sup>43</sup> condivise e adottò come punto di partenza le idee fondamentali di Mörsdorf, ossia la convinzione che la Chiesa avesse già da sempre una costituzione, e che si trattasse ora di trovare la sua più adeguata "formulazione, espressione e una più precisa determinazione".<sup>44</sup> Altro punto in comune tra i due era l'idea di ispirarsi alle costituzioni statali, per quanto Heimerl non ignorasse i limiti di un simile approccio. Anche per lui era fuori

<sup>40</sup> Huizing (1911-1995), successivamente professore di diritto canonico presso la Facoltà di teologia dei Gesuiti a Maastricht, alla Gregoriana e all'Università Cattolica di Nimega, fu sin dall'inizio dei lavori di revisione del Codice tra i consultori della PCCICR e, fino al 1967, prese parte alle discussioni preliminari sul progetto della «LEF». Non era, però, membro del rispettivo *Coetus*, ma di tre altri, cfr. «Communicationes» 1 (1969), pp. 32-34.

<sup>41</sup> Quest'idea viene esposta nelle sue pubblicazioni programmatiche: *Um eine neue Kirchenordnung*, in A. MÜLLER, F. ELSENER, ID., *Vom Kirchenrecht zur Kirchenordnung?*, Einsiedeln, Benzinger, 1968, pp. 55-83; *Die Kirchenordnung*, in W. BEINERT (a cura di), *Mysterium salutis*, vol. IV/2, Einsiedeln, Benzinger, 1973, pp. 156-183.

<sup>42</sup> P. HUIZING, *La nuova codificazione dell'ordinamento ecclesiastico*, «Concilium» 3 (1967), fasc. 8, pp. 39-49 (40).

<sup>43</sup> Hans Heimerl (1925-1995), dal 1962 al 1972 professore di diritto ecclesiastico all'Università di Graz. Lasciò la cattedra dopo aver perso lo stato clericale per rescritto della Santa Sede e aver contratto matrimonio. Conseguì una seconda abilitazione presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Linz, dove insegnò diritto canonico fino alla fine degli anni '80.

<sup>44</sup> H. HEIMERL, *Linee fondamentali di un diritto costituzionale della Chiesa*, «Concilium» 3 (1967), fasc. 8, pp. 71-82 (72-73). Una sintesi della sua argomentazione si trova in C. SAHLI, *La revisión, Revisión*, cit., pp. 262-272.

dubbio che il futuro “diritto costituzionale” avrebbe dovuto emanare sia dal “diritto divino sulla struttura della Chiesa” sia dal “patrimonio comune sostanziale della Chiesa orientale e occidentale”. Ma ci sono, accanto ai punti comuni, anche alcune evidenti divergenze:

Come per il gesuita olandese, infatti, anche per Heimerl i criteri concreti da adottare nell’elaborazione del “diritto costituzionale” della Chiesa derivavano quasi esclusivamente dai documenti conciliari (soprattutto dalla *Lumen gentium*, ma anche dall’*Orientalium ecclesiarum*, dall’*Unitatis redintegratio*, dalla *Dignitatis humanae* e dalla *Gaudium et spes*<sup>45</sup>) e da quei “valori cristiani” e “affermazioni fondamentali” la cui valenza teologica e rilevanza giuridica non avevano ancora raggiunto un sufficiente grado di riflessione e una solida chiarezza, pur essendo attribuiti in non pochi ambienti allo “spirito del concilio”: il servizio, la collegialità e la fraternità, l’unità della potestà nella Chiesa, il suo carattere di vicarietà cristologica e di servizio al popolo di Dio, il principio della sussidiarietà e, addirittura, la “democrazia nella Chiesa”.<sup>46</sup>

Pur senza dirlo esplicitamente, anche Heimerl sembrava interpretare il lavoro di “revisione” del CIC in termini di ripensamento generale. Premesso che la “legge fondamentale potrebbe coesistere accanto al diritto costituzionale”,<sup>47</sup> giunse a proporre un diritto canonico completamente nuovo, gradualmente strutturato, o, per usare un’espressione da lui stesso coniata, “una pluristratificazione del diritto”.<sup>48</sup> Al vertice di tale ipotetica struttura si collocherebbe la «LEF», contenente i principi comuni a tutta la Chiesa; seguirebbero il “diritto costituzionale della Chiesa universale”, la “costituzione delle Chiese particolari”, intese, però, come “raggruppamenti ecclesiali maggiori” (come nel diritto orientale e nei patriarcati antichi), e, infine, il diritto “locale”, ossia diocesano.<sup>49</sup>

L’origine di questa inedita concezione di “codificazione” sembra risalire a *Johannes Neumann*,<sup>50</sup> che, durante la prima fase del dibattito scientifico, fu un impegnato e attivo sostenitore del progetto della «LEF». Questa avrebbe dovuto contenere “le disposizioni derivanti necessariamente dall’essenza della Chiesa”, ma soltanto quelle indispensabili per “costituire la cattolicità”, in modo che tutte le chiese e comunità ecclesiali separate, nel caso di una

<sup>45</sup> H. HEIMERL, *Linee fondamentali*, cit., pp. 75, 80.

<sup>46</sup> *Ibid.*, pp. 73, 75.

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 74 (corsivo dell’autore).

<sup>48</sup> Così *ibid.*, p. 81.

<sup>49</sup> *Ibid.*, pp. 78, 81.

<sup>50</sup> Neumann (1929-2013) conseguì l’abilitazione sotto la direzione di Mörsdorf a Monaco e ottenne, nel 1966, la cattedra di diritto canonico all’Università di Tubinga. Dopo un progressivo allontanamento dalla Chiesa, nel 1977 restituì la *missio canonica*, rinunciò al sacerdozio, si sposò civilmente e, infine, dichiarò la sua “fuoriuscita” dalla Chiesa (secondo il diritto civile). Fino alla pensione, tuttavia, conservò la docenza a Tubinga, dove insegnò sociologia del diritto e delle religioni alla Facoltà di scienze sociali. Nel corso degli anni si allontanò sempre più dalla Chiesa e collaborò con associazioni atee militanti.

loro unione con Roma, potessero accettarle come proprie. Accanto a tale “lex constitutionalis”, la Santa Sede, insieme con gli episcopati interessati, avrebbe dovuto provvedere a emanare “leggi quadro” per i “raggruppamenti ecclesiali maggiori” (ossia per le Chiese di una determinata area culturale o aventi una particolare tradizione teologico-canonica), mentre le conferenze episcopali, “in accordo con il vescovo di Roma”, si sarebbero dovute occupare delle leggi particolari, nel rispetto, naturalmente, delle leggi quadro vigenti nel rispettivo “raggruppamento ecclesiale maggiore”.<sup>51</sup>

Il canonista di Tubinga sviluppò le sue idee negli anni 1967 e 1968 in due articoli, uno scientifico, in cui affermava la “necessità di una legge fondamentale”,<sup>52</sup> l’altro più divulgativo, in cui la sollecitava come “costituzione per la libertà”.<sup>53</sup> Pur sottolineando più volte che non si trattava di “creare” una “nuova” costituzione, ma di sintetizzare e “ordinare sistematicamente i principi costitutivi già esistenti”,<sup>54</sup> propose anche lui, in modo chiaro e diretto, modifiche e aggiunte che andavano decisamente “oltre”: riguardo all’affermazione che la «LEF» avrebbe dovuto riflettere anche gli sviluppi più recenti (come le osservazioni del Sinodo dei Vescovi e delle Conferenze episcopali),<sup>55</sup> poteva aspettarsi un ampio consenso, ma le altre proposte (di rivedere “tutti gli istituti giuridici esistenti secondo la loro rilevanza per l’essenza della Chiesa, la loro fondamentazione teologica e la loro opportunità in relazione al merito”,<sup>56</sup> nonché di “completare” i principi fondamentali esistenti secondo “le circostanze in cui la Chiesa si trova” e “le progressive acquisizioni scientifiche”<sup>57</sup>) andavano evidentemente al di là del mandato relativo sia alla revisione del CIC sia all’elaborazione di una «LEF».

Ma Neumann non si fermò qui. Muovendo dalla breve premessa che era necessario distinguere tra disposizioni meramente disciplinari e disposizioni costitutive (neanche queste, in ogni caso, “assolutamente immutabili”),<sup>58</sup> formulò (con una maggiore chiarezza nell’articolo divulgativo) alcune proposte fino ad allora inedite, basate su una “visione d’insieme” dei “principi della collegialità, del consenso e della communio”.<sup>59</sup> Sottolineò innanzitutto la neces-

<sup>51</sup> J. NEUMANN, *Erwägungen zur Revision des kirchlichen Gesetzbuches*, «Tübinger Theologische Quartalschrift» 146 (1966), pp. 285-304, 302-303.

<sup>52</sup> J. NEUMANN, *Über die Notwendigkeit eines gesamtkirchlichen Grundgesetzes*, in J. Ratzinger, ID. (a cura di), *Theologie im Wandel*, Wewel, München – Freiburg i.Br. 1967, pp. 415-448.

<sup>53</sup> J. NEUMANN, *Eine Verfassung für die Freiheit*, «Wort und Wahrheit 23» (1968), pp. 387-400.

<sup>54</sup> J. NEUMANN, *Notwendigkeit*, cit., pp. 422, 427, 429; ID., *Verfassung für die Freiheit*, cit., p. 37.

<sup>55</sup> *Ibid.*, p. 429.

<sup>56</sup> *Ibid.* (corsivo dell’autore).

<sup>57</sup> J. NEUMANN, *Verfassung für die Freiheit*, cit., p. 387.

<sup>58</sup> J. NEUMANN, *Notwendigkeit*, cit., p. 432. Già prima aveva affermato che nell’ambito del diritto divino esiste una vasta area affidata alla ragionevole discrezionalità del legislatore ecclesiastico; come gli Stati, neanche la Chiesa aveva una costituzione assolutamente immutabile (*ibid.*, p. 424).

<sup>59</sup> J. NEUMANN, *Verfassung für die Freiheit*, cit., p. 394.

sità di “privare il ministero petrino della sua supremazia assoluta *sulla* Chiesa e di reintegrarlo *nel* popolo di Dio come Chiesa”.<sup>60</sup> Eccezion fatta per i casi di urgenza imminente, affermava, al “titolare del ministero petrino” non dovrebbe essere accordata l’autorità di emanare dichiarazioni e decreti vincolanti, se non con il consenso del collegio episcopale, rappresentato da un “Consilium Episcoporum” avente carattere di organo permanente. Aggiunse inoltre che la teologia avrebbe dovuto “affrontare la questione se il ministero petrino dovesse essere in ogni caso un ufficio monocratico o se, al contrario, esistessero eventuali ragioni *teologicamente* legittime per tornare al conferimento e all’esercizio collegiale di tutti gli uffici di giurisdizione”. Sulla base di tale modello si sarebbe dovuta strutturare anche l’organizzazione delle diocesi, da affidarsi a un governo collegiale, con un “direttore responsabile”, eletto, possibilmente, mediante provvisione canonica, ma prevedendo una limitazione del mandato e una restrizione della possibilità di rielezione.<sup>61</sup> Il panorama si chiudeva con la proposta di ammettere l’ordinazione delle donne, contro la quale, secondo lui, non esistevano “serie ragioni teologiche”. Esse, quindi, si sarebbero potute occupare non solo dell’amministrazione dei sacramenti e dell’annuncio della Parola, ma anche della direzione di una comunità.<sup>62</sup>

### II. 3. *Svolta atmosferica nei dibattiti*

Dal momento in cui risultava chiaro che la PCCICR non avrebbe adottato tali approcci ambiziosi di un “ripensamento” o addirittura di una “evoluzione” riformista del CIC, il quadro cambiava: il progetto come tale fu esposto ad aspre polemiche. Alcuni autori, che inizialmente si erano posizionati a favore della «LEF», hanno capovolto il loro atteggiamento, esplicitamente Neumann,<sup>63</sup> con i fatti, invece, Huizing.<sup>64</sup> Due ulteriori fattori hanno aggravato la situazione.

<sup>60</sup> Questa e le seguenti citazioni: *ibid.* (corsivi dell’autore).

<sup>61</sup> *Ibid.*, p. 396.

<sup>62</sup> *Ibid.*, pp. 397-398.

<sup>63</sup> Questi cercò di spiegare il suo cambiamento di posizione in un brevissimo articolo divulgativo: *Gestern für – heute gegen ein Grundgesetz?*, «Orientierung» 35 (1971), pp. 142-144.

<sup>64</sup> Huizing svolse, in qualità di consultore della PCCICR, un ruolo costruttivo e concreto nell’elaborazione di una «LEF». Si osservava, però, un notevole contrasto tra il suo operato come consultore e la sua attività come autore di pubblicazioni: da quanto si evince dai protocolli ufficiali, egli non sottopose mai alla discussione della Commissione le sue idee più avanzate, che diffuse, invece, attraverso pubblicazioni su riviste specializzate, in particolare su «Concilium», di cui era cofondatore (ad esempio: *Chiesa e Stato nel diritto pubblico ecclesiastico*, «Concilium» 6 [1970], pp. 1511-1521). – Cfr. l’amaro commento che Mons. Rosalio Castillo Lara, segretario della PCCICR dal 1975, espresse a San Giovanni Paolo II: «quegli studi, a parte qualche buona idea, contengono degli errori e suggeriscono una sistematica puramente ideale, ma tutt’altro che giuridica e pastorale. ... P. Huizing S.I. ... (i)n Commissione, anche se talvolta discorda dagli altri, si rimette con docilità alla maggioranza. Poi su riviste scrive in altro modo» (PCCICR, *Acta et Documenta*, cit., vol. V, p. 488).

Quando i lavori del *Coetus* erano ancora relativamente agli inizi,<sup>65</sup> un nuovo “attore” comparve sulla scena: l’opinione pubblica, o meglio, l’opinione “pubblicata”. A partire dall’aprile del 1970, infatti, in diversi Paesi<sup>66</sup> i mezzi di comunicazione diffusero in forma non ufficiale il *Textus prior*, in versione sia integrale sia parziale. La prima a pubblicare il documento fu, il 10 aprile, la rivista statunitense «National Catholic Reporter», che rivendicò la rivelazione di un «top-secret document». Seguirono altre pubblicazioni nel mondo occidentale,<sup>67</sup> quasi tutte dal tono fortemente critico e parziale.<sup>68</sup> Nell’anno successivo, si poté sperimentare un “*déjà vu*”, dopo l’invio dello *schema* riveduto –il *Textus emendatus*–, all’episcopato mondiale. Il testo dello *schema* fu nuovamente pubblicato su diverse riviste di orientamento cattolico (le stesse dell’anno precedente), questa volta, però, in versione integrale, e corredato di traduzione in lingua volgare e di note redazionali assai critiche.<sup>69</sup>

L’altro fattore, sorprendente e, forse, sintomatico è l’osservazione che, di fronte a tutte queste obiezioni e critiche, ben poche voci si siano levate in favore del progetto: nessuno dei membri tedeschi della PCCICR si dichiarò (almeno non pubblicamente) favorevole alla «LEF» o cercò di spiegarne le ragioni, l’intento e la finalità. Così Mörsdorf intervenne dopo le due già ricordate pubblicazioni del 1966 e del 1968, almeno pubblicamente, soltanto in altre due occasioni: nel colloquio spagnolo-tedesco di Salamanca (gennaio 1972)<sup>70</sup> e, come vedremo, nelle riunioni tenutesi presso il suo istituto a Monaco (estate 1971). Ancora più sorprendente è la reazione tiepida del cardinale Döpfner che, nell’estate del 1971, quando le polemiche raggiunsero il momento di massima tensione, dichiarò molto diplomaticamente di apprezzare “l’interesse pubblico per questa importante iniziativa della vita

<sup>65</sup> Per una sintesi della cronologia dei lavori si vedano O. G. M. BOELEN, *Synopsis*, cit., pp. XI-XIII; un’esposizione dettagliata si può trovare in D. CENALMOR, *La Ley Fundamental de la Iglesia*, Pamplona, EUNSA, 1991, pp. 31-109.

<sup>66</sup> Per una ricostruzione dettagliata cfr. J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *La crítica al proyecto*, in Redacción Ius Canonicum (a cura di), *El proyecto de Ley fundamental de la Iglesia*, Pamplona, EUNSA, 1971, pp. 69-74, e CENALMOR, *La Ley Fundamental de la Iglesia*, cit., pp. 55-61.

<sup>67</sup> In Inghilterra «The Tablet» 18 aprile 1970, pp. 387-390; «The Sunday Times» 19 aprile 1970; in Francia «L’Aurore» 20 aprile 1970; «Le Monde» 22 aprile 1970, in Italia «Il Regno doc.» 15 luglio 1970, pp. 284-300 (testo completo); «L’Espresso» 26 luglio 1970; e in Germania «Herder-Korrespondenz» 24 (1970), pp. 272-281.

<sup>68</sup> Alcuni esempi: «Secret bid to give the Pope more power» («The Sunday Times»), “una codificazione selettiva delle costituzioni e dei decreti del Vaticano II” («Herder-Korrespondenz»), «un altro Syllabus» («L’Espresso»).

<sup>69</sup> Il primo a pubblicarlo fu «Il Regno doc.», 15 marzo 1971, pp. 112-129; a maggio uscì la versione tedesca su «Herder-Korrespondenz» 25 (1971), pp. 239-249.

<sup>70</sup> K. MÖRSDORF, *De Legis Ecclesiae fundamentalis condendae sensu et fine*, in Istituto “San Raimundo de Peñafort” (a cura di), *De Lege Ecclesiae Fundamentali condenda. Conventus Canonistarum hispano-germanus Salmanticae diebus 20-23 Ianuarii 1972 habitus*, Salamanticae 1974, pp. 47-61.

della Chiesa”, e chiese la tempestiva pubblicazione degli *schemata*. Quanto alle polemiche, si limitò a dichiararsi contrario alle “prese di posizione emozionali”, come quelle basate su raccolte di firme.<sup>71</sup> Al di là di questa pungente osservazione, facilmente interpretabile come una critica nei confronti del “manifesto” di Tubinga,<sup>72</sup> il cardinale di Monaco tacque, e, dopo il Sinodo del 1969,<sup>73</sup> non rilasciò alcuna dichiarazione in favore (o almeno in difesa) della «LEF», né rivelò di esserne stato il promotore.

### III. DUE SCHEMATA ALTERNATIVI PROVENIENTI DA CANONISTI TEDESCHI

Sull'*humus* di questa atmosfera di controversie e polemiche, in cui non mancavano voci che non ritenevano opportuno che l'elaborazione di una «LEF» fosse affidata ai soli canonisti,<sup>74</sup> nacquero i testi alternativi tedeschi agli *schemata* romani. Entrambi ebbero origine, nella cornice istituzionale di gruppi di studiosi, a ciascuno dei quali apparteneva anche un consultore della PC-CICR (ovviamente, a titolo personale).

#### III. 1. I lavori del 'Coetus heidelbergensis'<sup>75</sup>

##### a) Composizione del 'Coetus'

A partire dal 1967, su iniziativa e sotto la presidenza di Hans Dombois,<sup>76</sup>

<sup>71</sup> Cfr. *Die Kritik am Grundgesetz geht weiter*, «Herder-Korrespondenz» 25 (1971), pp. 367-370 (367-368).

<sup>72</sup> Vedi *supra*, testo alla nota 10.

<sup>73</sup> A questo momento, il porporato tedesco elogiò l'idea di una «LEF» e manifestò la sua approvazione per la recezione, nel testo, dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, cfr. PC-CICR, *Acta et Documenta*, cit., vol. III, pp. 176-181 (176).

<sup>74</sup> Così il moralista P. Bernhard Häring CSsR che definì gli *schemata* della PCCICR “adatti a una società statica e non alla comunità peregrinante di Dio”, cfr. *Kirchenrecht für eine stationäre Gesellschaft oder für die Pilgergemeinde Gottes?*, «Wort und Wahrheit» 26 (1971), pp. 263-267.

<sup>75</sup> Per quanto riguarda detto *Coetus*, abbiamo potuto consultare il Fondo Hans Dombois, che ne fu il principale esponente. Custodito presso la *Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft* a Heidelberg, esso contiene una ricca documentazione che, finora, non ci risulta essere stata consultata e utilizzata in studi specialistici sul tema.

<sup>76</sup> Dombois (1907-1997), di confessione luterana, munito del dottorato in diritto, lavorava a partire dal 1957 presso la *Forschungsstätte* come “adetto scientifico”. Nonostante questa posizione apparentemente modesta, diede, con la sua attività di ricerca, influenti contributi in ambito canonistico, sia al livello pratico, sia al livello scientifico. Il suo nome è collegato soprattutto alla nascita e allo sviluppo di una disciplina nota come “teologia del diritto”, e orientata a fondare teologicamente il diritto religioso interno delle Chiese protestanti nelle diverse epoche storiche e in una prospettiva ecumenica. Il capolavoro di Dombois, *Il diritto della grazia (Das Recht der Gnade)*, 3 voll. Witten e Bielefeld, 1961, 1974, 1983), ha stimolato, anche tra i cattolici, profonde riflessioni su questioni fondamentali del diritto della Chiesa, ed è considerato un importante contributo alla “canonistica fondamentale”.

alcuni professori di diritto canonico e civile e dottori in teologia (chierici e laici) tennero regolari riunioni a Heidelberg.<sup>77</sup> Questo *Coetus* di esperti, autodenominatisi modestamente “gruppo di studio evangelico-cattolico di Heidelberg”,<sup>78</sup> era legato al “Centro di ricerca della comunità di studi evangelici” (*Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft*).

Sappiamo che al *Coetus*, improntato sin dall’inizio a uno spirito “ecumenico”,<sup>79</sup> apparteneva una trentina di membri, ma conosciamo il nome e l’appartenenza confessionale soltanto della metà di loro, di quelli coinvolti nella discussione del progetto della «LEF». Si tratta dei cattolici Hollerbach,<sup>80</sup> i già ricordati Huizing, Neumann e Gerhartz, inoltre<sup>81</sup> Linus Hofmann, Ulrich Mosiek, Bernhard Panzram, e Paul Wesemann, e dei protestanti Axel von Campenhausen, Dietrich Pirson e Ulrich Scheuner, oltre allo stesso Dombois, “instancabile promotore” degli incontri.<sup>82</sup> L’eterogeneità dei suoi componenti consente di definire pluralista la composizione del *Coetus*.<sup>83</sup>

Alla luce della sua composizione e dei contributi dei suoi membri ci si potrebbe chiedere in che senso il *Coetus* fosse un’iniziativa realmente “ecumenica”. Dal punto di vista formale, effettivamente, lo era, perché ai suoi lavori parteciparono sia cattolici sia protestanti, e la sua sede istituzionale era presso un Centro di ricerca gestito da istituzioni protestanti. La promozione dell’“ecumenismo”, come vedremo, costituiva inoltre una delle pre-

<sup>77</sup> Sulle attività svolte dal “gruppo di Heidelberg” negli anni 1967-1986 ci informa lo stesso Dombois nella *Relazione finale*, redatta il 26 aprile 1986 (Fondo Dombois, Cartella 39).

<sup>78</sup> A. HOLLERBACH, *Kirche – Staat – Gesellschaft – Völkergemeinschaft*, in H. Heinemann, H. Hermann, P. Mikat (a cura di), *Diaconia et Ius*, München – Paderborn – Wien, Schöningh, 1973, pp. 315-333 (315); H. DOMBOIS, *Kodex und Konkordie*, Stuttgart - Frankfurt/M., Evangelisches Verlagswerk e Josef Knecht, 1972, p. 10 (talvolta parla anche di “Commissione di Heidelberg”). Nelle osservazioni in lingua italiana inviate alla PCCICR è usata l’espressione “Gruppo di Lavoro Canonistico di Heidelberg”.

<sup>79</sup> Non è esatto quindi nominarlo «Evangelical study group», come fa O. G. M. BOELENs, *Synopsis*, cit., p. vi.

<sup>80</sup> Hollerbach (nato nel 1931) fu allievo di Erik Wolf, insieme a Dombois (e Johannes Heckel) un altro esponente di spicco della “teologia del diritto” protestante (la sua opera principale è *Ordnung der Kirche. Lehr- und Handbuch des Kirchenrechts auf ökumenischer Grundlage*, Frankfurt/M., Klostermann, 1961). Nei lunghi anni della sua docenza come professore di diritto pubblico, prima all’Università di Mannheim e poi a Friburgo in Brisgovia fu uno degli ecclesiastici di maggior spicco in Germania.

<sup>81</sup> Sugli altri componenti del *Coetus* vedi i cenni offerti in S. MÜCKL, «De Ecclesia et hominum consortione», Milano, Giuffrè, 2019, pp. 111-118.

<sup>82</sup> Così riporta P. WEBER, *De Legis Ecclesiae Fundamentalibus studio a coetu peritorum Heidelbergensi Iohanne Dombois duce instituto*, «Periodica» 62 (1973), pp. 423-434, 424. – Quest’autore incluse erroneamente tra i protestanti anche Wilhelm Steinmüller e Hansjosef Mayer-Scheu, che, in realtà, erano cattolici.

<sup>83</sup> *Ibid.*, p. 424: «homines diversae tendentiae, etiam tendentiae oppositae, et diversae positionis ecclesialis».

messe fondamentali del suo lavoro. Ciò che sorprende, tuttavia, è che, di fatto, l'unico protestante attivamente coinvolto nei lavori fu Dombois. Tra i membri elencati nella relazione sullo "schema alternativo" vi erano ben dieci cattolici e soltanto quattro protestanti. Lo stesso Dombois, consapevole di questo squilibrio, mise in dubbio l'opportunità di aumentare il numero dei membri cattolici del *Coetus*, senza una corrispondente integrazione della componente protestante. Ma il problema era proprio qui: non vi erano studiosi protestanti interessati alla collaborazione e, allo stesso tempo, "graditi" a Dombois.<sup>84</sup> In sintesi, di tre dei quattro membri protestanti del *Coetus* (Scheuner, von Campenhausen e Pirson) è rimasta qualche sporadica traccia nel carteggio di Dombois, ma nessun contributo visibile o documentabile all'elaborazione dello schema alternativo, che fu, invece, opera dello stesso Dombois e di Hollerbach.<sup>85</sup> Altri pareri previi furono redatti dai gesuiti Huizing e Gerhartz.<sup>86</sup>

#### b) *Premesse fondamentali dei lavori*

Consapevole del proprio ruolo, il *Coetus* intendeva essere un gruppo di consultazione giuridica, e non un movimento di pensiero desideroso di diffondere le proprie convinzioni. Lo dimostra il fatto che esso non fece mai nulla per raggiungere il grande pubblico e influenzarne l'opinione. Della sua esistenza, anzi, non vi è traccia in riviste o periodici prima del 1972. Furono i suoi principali esponenti a parlarne per la prima volta qualche anno dopo la sua creazione, ma soltanto in pubblicazioni altamente specializzate, e sempre con molta discrezione.<sup>87</sup> I risultati delle discussioni degli studiosi, che sfociarono nella redazione dello schema alternativo, furono pubblicati solo un anno dopo, in latino e in una rivista romana destinata unicamente a un ristretto pubblico di specialisti.<sup>88</sup> A partire dallo stesso Dombois<sup>89</sup> fino agli autori più critici, come Neumann e Huizing, parlarono sempre tutti a titolo personale, esprimendo unicamente le loro opinioni e convinzioni scientifiche.

<sup>84</sup> Come risulta da un significativo carteggio con von Campenhausen (Lettera di von Campenhausen del 27 marzo 1969 [oggi perduta], e risposta di Dombois dello stesso giorno [Fondo Dombois, Cartella 249]), questi, a quanto sembra, gli aveva suggerito, tra altri studiosi, anche Martin Heckel (nato nel 1929, dal 1960 al 1997 professore di diritto pubblico e di diritto religioso interno protestante a Tubinga) del quale temeva condividesse le "note teorie" del suo padre Johannes (cfr. nota 80) e che, secondo Dombois, mostrava una scarsa sensibilità ecumenica.

<sup>85</sup> *Relazione finale* (nota 77), p. 4.

<sup>86</sup> H. DOMBOIS, A. HOLLERBACH, *Argumenta ad Propositionem Schematis L.E.F. variati praesentatam a conventu peritorum Heidelbergae congregato A.D. 1970*, «Periodica» 62 (1973), pp. 434-444, 434.

<sup>87</sup> Cfr. nota 78.

<sup>88</sup> *Legis Ecclesiae Fundamentalibus Schema emendatum*, «Periodica» 62 (1973), pp. 444-466.

<sup>89</sup> H. DOMBOIS, *Considerazioni di teologia del diritto sulla struttura fondamentale di una "Lex fundamentalis Ecclesiae"*, «Concilium» 5 (1969), pp. 1526-1535.

Tra i criteri generali seguiti dal *Coetus*, va evidenziata la decisione di lavorare muovendo dalle condizioni essenziali per l'elaborazione della «LEF» indicate dalla PCCICR, senza metterle in discussione sulla base di criteri personali. Si comprende, così, perché il gruppo di Heidelberg abbia accettato sia l'idea di una «LEF» in sé<sup>90</sup> sia gli *schemata* romani come punto di partenza per un'ulteriore discussione, perché abbia lasciato invariati l'ordine interno e la struttura degli *schemata*,<sup>91</sup> e, infine, come mai non si sia pronunciato in merito all'intricata questione dell'opportunità del progetto.<sup>92</sup> Le proposte e le osservazioni del *Coetus* miravano ad offrire una "critica immanente", che non intendeva far sì che il Legislatore limitasse o mettesse in discussione i principi fondamentali o l'identità storica della Chiesa.<sup>93</sup> La sua posizione nei confronti del progetto della «LEF», in sintesi, era caratterizzata da lealtà critica, e non da una opposizione di principio.

Per quanto riguarda i rapporti con la PCCICR, il *Coetus* osservò il più stretto riserbo sui documenti romani sottoposti alla sua valutazione. Tale atteggiamento era ritenuto una condizione indispensabile per poter realizzare un lavoro equilibrato e lontano dalle pubbliche polemiche. Anche dopo la diffusione non ufficiale degli *schemata* romani, il gruppo di Heidelberg preferì non pubblicare per intero i risultati delle sue discussioni e le conclusioni cui era pervenuto. Furono pubblicati, quindi, soltanto tre articoli redatti da suoi componenti, di cui uno solo in una rivista divulgativa (e senza menzionare il *Coetus*)<sup>94</sup> e due in "luoghi" poco visibili.<sup>95</sup>

### c) Collaborazione con la Commissione Pontificia?

Dalle poche informazioni disseminate in diverse pubblicazioni sembra infatti potersi dedurre che, almeno a partire dall'estate del 1968,<sup>96</sup> si era instaurato un clima di collaborazione assidua e fiduciosa tra il *Coetus* e la PCCICR: fu allora che il *Coetus* ricevette il primo schema, lo discusse ed elaborò alcune "proposte alternative" che, stando a quanto riferì Dombois, furono trasmesse alle "competenti autorità romane",<sup>97</sup> e più esattamente al cardinale

<sup>90</sup> P. WEBER, *De Legis Ecclesiae Fundamentalibus*, cit., «Periodica» 62 (1973), p. 424, in cui, però, si precisa che alcuni singoli membri del *Coetus* rifiutavano il progetto come tale.

<sup>91</sup> H. DOMBOIS, A. HOLLERBACH, *Argumenta*, cit., «Periodica» 62 (1973), p. 434; cfr. O. G. M. BOELEN, *Synopsis*, cit., p. VI.

<sup>92</sup> H. DOMBOIS, *Kodex und Konkordie*, cit., p. 11.

<sup>93</sup> *Ibid.*, p. 38.

<sup>94</sup> W. STEINMÜLLER, *Die Lex Ecclesiae Fundamentalibus – Ein ökumenisches Ärgernis*, «Stimmen der Zeit» 188 (1971), pp. 386-400.

<sup>95</sup> I saggi di Hollerbach e di Dombois (cfr. nota 78).

<sup>96</sup> Per i dettagli cfr. H. DOMBOIS, *Kodex und Konkordie*, cit., pp. 49-50.

<sup>97</sup> *Ibid.*, p. 50. La relazione inviata a Roma («Codex Ecclesiae Fundamentalibus. Conatus propositionis praesentatus a collegio peritorum congregato in Heidelberg a.d. 1968») constava di ben due pagine, ed era accompagnata da quattro pagine di motivazioni (Fondo Dombois, Cartella 84, «LEF, Neuentwurf 1968 sowie Begründung N»).

Bea.<sup>98</sup> Stando ai documenti custoditi nel fondo Dombois, sembra in effetti che, tra le “autorità romane”, la prima persona di riferimento del *Coetus*, e soprattutto dello stesso Dombois, fosse proprio il cardinale Bea,<sup>99</sup> che già precedentemente aveva letto e apprezzato il capolavoro del canonista luterano *Il diritto della grazia*. Inoltre, uno stretto collaboratore del porporato durante il Concilio Vaticano II, l'abate Laurentius Klein O.S.B.,<sup>100</sup> mantenne, almeno dal dicembre del 1967, un carteggio con Dombois, in cui si affrontava anche il tema della revisione del CIC.<sup>101</sup>

L'iniziativa di avviare una collaborazione con la PCCICR fu dello stesso Dombois, che, durante il «Conventus internationalis Canonistarum», organizzato a Roma dalla PCCICR nel maggio del 1968,<sup>102</sup> informò il cardinale Bea dell'esistenza del *Coetus*, e gli chiese un parere su un'eventuale collaborazione di quest'ultimo alla revisione del Codice. Questi promise di sottoporre la proposta alla riunione dei membri della Commissione. L'assicurazione del cardinale Felici (consultato da Dombois su consiglio di Bea) che ne avrebbe parlato con il Papa,<sup>103</sup> suscitò nel canonista luterano l'aspettativa di essere coinvolto nei lavori della Commissione, ma le sue successive, ripetute lamentele per non essere stato chiamato a collaborare, né informato sugli ulteriori sviluppi dei lavori a Roma,<sup>104</sup> dimostrano che le sue speranze furono in realtà disattese.

Comunque sia, è certo che dal 1970 in poi esisteva un qualche rapporto “ufficiale” tra i due organismi: in occasione di un convegno di diritto canonico a Roma gennaio del 1970, Mons. Onclin consegnò infatti a Dombois<sup>105</sup> il testo del *Textus prior*, e gli chiese di redigere una relazione valutativa su

<sup>98</sup> H. DOMBOIS, A. HOLLERBACH, *Argumenta*, cit., «Periodica» 62 (1973), p. 434.

<sup>99</sup> *Relazione finale* (nota 77), p. 3; Appunto di Dombois sulla partecipazione al «Conventus internationalis Canonistarum», svoltosi a Roma dal 20 al 25 maggio 1968 (Fondo Dombois, Cartella 84, «LEF, Rom 1968»).

<sup>100</sup> Klein (1928-2002) fu abate di San Mattia a Treviri e abate-amministratore dell'abbazia della Dormizione di Maria a Gerusalemme.

<sup>101</sup> Nel Fondo Dombois, Cartella 251, si trovano alcune sue lettere all'abate Klein (del 18 dicembre 1967, 26 aprile 1968, 7 gennaio 1969, 1° agosto 1969 e 18 dicembre 1969), e alcune inviate dall'abate a Dombois (del 22 dicembre 1968, 25 luglio 1969 e 16 agosto 1969).

<sup>102</sup> Dombois vi partecipò come unico non cattolico, su proposta, come pensava, del cardinale Bea (*Relazione finale* [nota 77], p. 3). Dalla Germania parteciparono pochi canonisti, come Mördsdorf e Mons. Wesemann.

<sup>103</sup> Appunto (nota 99), p. 8.

<sup>104</sup> Lettere di Dombois all'abate Laurentius Klein del 1° agosto 1969 e del 18 dicembre 1969 (Fondo Dombois, Cartella 251); al dott. Reinhard Mumm del 3 ottobre 1969 (Fondo Dombois, Cartella 65), e a Rudolf Smend del 12 giugno 1970 (Fondo Dombois, Cartella 252) e del 29 ottobre 1970 (Fondo Dombois, Cartella 254).

<sup>105</sup> Secondo Dombois, Mons. Onclin agì su incarico del cardinale Felici (*Relazione finale* [nota 77], p. 4). Già nel dicembre del 1969 lo studioso luterano poté leggere il *Textus prior*, ed esprimere la speranza di riceverlo *brevi manu* dal cardinale Willebrands (Lettera all'abate Klein del 18 dicembre 1969, Fondo Dombois, Cartella 251).

di esso.<sup>106</sup> Inizialmente fu lo stesso Dombois a stilarla, ma, dopo “discussioni approfondite”, il *Coetus* presentò un primo “schema alternativo”, della cui redazione si occuparono Dombois, Hollerbach e Mayer-Scheu. Il testo fu poi consegnato “alle autorità romane nonché a un certo numero di altri cardinali”.<sup>107</sup> Già il 25 luglio 1970, però, la PCCICR approvò il *Textus emendatus*,<sup>108</sup> e il *Coetus* fu costretto a modificare la sua prima perizia.<sup>109</sup> Anche la seconda versione, attualizzata, fu trasmessa alle “autorità nonché a una più ampia cerchia” di interessati.<sup>110</sup>

Negli Atti della PCCICR, però, è conservata soltanto la prima versione del testo. Pur essendo stata allegata al verbale della quinta sessione della PCCICR,<sup>111</sup> e nella quale fu approvato il *Textus emendatus*, è assai improbabile che questa prima versione possa avere influenzato, in qualche modo, i lavori della Commissione.<sup>112</sup> Nemmeno esistono, in merito, appunti o commenti di qualche membro della Commissione. I testi del *Coetus* furono acclusi agli Atti come allegati, ma niente di più. Qualcosa di analogo accadde con la seconda versione dello schema di Heidelberg (quella, cioè, modificata dopo la pubblicazione del *Textus emendatus*).

Sembra alquanto “audace”, quindi, l’affermazione di Dombois che “le proposte alternative del *Coetus* di Heidelberg sono state prese soltanto sporadicamente in considerazione dallo schema riveduto”,<sup>113</sup> tanto più che egli non specificava quali punti sarebbero stati modificati sulla base delle osservazioni del gruppo tedesco. Si può ipotizzare, anzi, che il commento del canonista luterano ignorasse volutamente che la PCCICR non sembrava propriamente disponibile a trattare il *Coetus* (e il relativo approccio scientifico) come un interlocutore di pari grado. Le ripetute lamentele di Dombois

<sup>106</sup> H. DOMBOIS, *Kodex und Konkordie*, cit., p. 50.

<sup>107</sup> *Ibid.*; H. DOMBOIS, A. HOLLERBACH, *Argumenta*, cit., «Periodica» 62 (1973), p. 434.

<sup>108</sup> Stando a una lettera di Dombois a Smend, datata 12 giugno 1970 (Fondo Dombois, Cartella 252), il *Coetus* non era informato dei lavori della PCCICR e dell’imminente preparazione di un nuovo schema.

<sup>109</sup> I lavori di revisione della perizia, tuttavia, non iniziarono prima del novembre del 1970, giacché Dombois lamentava di non disporre del nuovo schema (Lettera a Smend del 29 ottobre 1970, Fondo Dombois, Cartella 254).

<sup>110</sup> H. DOMBOIS, *Kodex und Konkordie*, cit., p. 50.

<sup>111</sup> PCCICR, *Acta et Documenta*, vol. IV, pp. 58-72, 73-98. Questi due documenti corrispondono, eccezion fatta per alcune lievi modifiche apportate dal *Coetus* sulla base del *Textus emendatus*. Il testo rivisto fu successivamente pubblicato su «Periodica» (riferimenti bibliografici nelle note 86 e 88).

<sup>112</sup> La riunione in cui il *Coetus* elaborò il suo schema si svolse dal 17 al 19 luglio del 1970 (H. DOMBOIS, A. HOLLERBACH, *Argumenta*, cit., «Periodica» 62 [1973], p. 434): anche nell’ipotesi di un invio immediato, è difficile immaginare che la PCCICR, nell’ultima fase redazionale del proprio testo (tenutasi dal 20 al 25 luglio del 1970), possa aver letto, valutato e dibattuto uno schema alternativo di tale portata.

<sup>113</sup> H. DOMBOIS, *Kodex und Konkordie*, cit., p. 12.

sull'agire della Commissione,<sup>114</sup> del resto, confermano che anche lui, in fondo, si rendeva conto che le "cortesie curiali" non erano da confondersi con un reale influsso.

In conclusione, l'influsso dello schema alternativo di Heidelberg sul progetto della «LEF» fu assai limitato. In Dombois la PCCICR vedeva più che altro una sorta di *outsider* canonistico che agiva autonomamente. Il suo approccio decisamente teoretico non facilitava la ricezione dei lavori del *Coetus* né da parte della PCCICR né nella canonistica<sup>115</sup> né, infine, tra i gruppi più critici nei confronti del progetto (che consideravano la posizione del *Coetus* troppo "conciliante"). In occasione del 70° compleanno di Dombois, Joseph Ratzinger, allora arcivescovo di Monaco e Frisinga, descrisse la figura e l'agire del luterano con la sua abituale cortesia: "Nessuno potrà prevedere in quale misura le Sue iniziative si concretizzeranno nella nuova codificazione del diritto canonico. Ma che Lei sia un elemento importante nel contesto degli sforzi per una nuova configurazione del diritto canonico, è per me incontestabile".<sup>116</sup>

### III. 2. Lo 'Schema Monachium'

#### a) Composizione del gruppo di studio

A differenza dello schema del *Coetus* di Heidelberg, lo *schema Monachium* fu il risultato non di anni di studio, ma di un simposio scientifico svoltosi in due sessioni. Vi parteciparono una cinquantina di studiosi, provenienti perlopiù dall'ambito tedesco.<sup>117</sup> A prendere l'iniziativa dell'incontro fu l'Istituto di Diritto Canonico dell'Università di Monaco di Baviera sotto la direzione di Klaus Mörsdorf che, dopo la scomparsa del suo maestro Eduard Eichmann, ne ereditò la cattedra e diresse l'Istituto per ben trent'anni, esercitando una forte influenza nell'ambito della canonistica tedesca come caposcuola della "scuola di Monaco".<sup>118</sup>

Data la scarsa documentazione di cui disponiamo,<sup>119</sup> non possediamo informazioni dettagliate sugli studiosi che presero parte ai lavori del gruppo di studio. Dalla relazione finale sui risultati del simposio, nella quale fu presentato e commentato lo schema da loro elaborato, possiamo dedurre, però,

<sup>114</sup> Vedi note 104, 108 e 109.

<sup>115</sup> Una sottile analisi dei lavori del *Coetus* offre, però, A. M. ROUCO VARELA, *El Proyecto*, cit., pp. 536-542, 559-560.

<sup>116</sup> Lettera del cardinale Joseph Ratzinger a Dombois del 3 novembre 1977 (Fondo Dombois, Cartella 269).

<sup>117</sup> W. AYMANS, *Lex Ecclesiae Fundamental*, «ArchKathKR» 140 (1971), pp. 407-417, 407.

<sup>118</sup> Cfr. L. MÜLLER, *Die „Münchener Schule“*, «ArchKathKR» 166 (1997), pp. 85-118.

<sup>119</sup> Per il gruppo di studio di Monaco, non esiste una analoga documentazione archivistica come nel caso del *Coetus*.

chi furono i principali autori. Colpisce subito che tra i professori dell'Istituto l'unico realmente attivo fu lo stesso Mörsdorf, affiancato dai suoi discepoli Winfried Aymans,<sup>120</sup> Heribert Heinemann<sup>121</sup> e Richard Strigl.<sup>122</sup> A questi quattro autori principali se ne aggiungevano altri due: il gran esponente del *Coetus* di Heidelberg Alexander Hollerbach e Audomar Scheuermann.<sup>123</sup>

### b) Svolgimento dei lavori

L'iter dello *schema Monachium* si svolse in quattro fasi: due sessioni plenarie dei partecipanti al simposio, la fase di elaborazione di un progetto concreto e la fase di redazione finale.<sup>124</sup> La prima sessione plenaria (3-5 giugno 1971), fu dedicata alla discussione delle questioni fondamentali, in particolare della possibilità e opportunità di una «LEF», del suo contenuto, della sua sistematica e del suo linguaggio. Alla fine della sessione furono istituiti diversi gruppi di lavoro il cui compito consisteva nella revisione di una parte specifica del progetto e nell'elaborazione di una concreta proposta alternativa, sulla base delle conclusioni cui si era giunti. Le proposte formulate furono a loro volta discusse e modificate durante la seconda sessione plenaria (30 settembre – 2° ottobre 1971). I gruppi di lavoro, infine, redassero la versione definitiva del documento noto come *schema Monachium*. A differenza del progetto del *Coetus* di Heidelberg, il testo elaborato dal gruppo di Monaco spiega, nelle note in calce, le motivazioni delle modifiche apportate al *Textus emendatus*, consentendo, così, un confronto agevole e immediato tra i due testi.

<sup>120</sup> Aymans (nato nel 1936), dopo di aver occupato cattedre a Treviri e a Bonn, successe nel 1978 a Monaco di Baviera al maestro Mörsdorf fino alla pensione. In quegli 25 anni esercitò sulla canonistica tedesca un'influenza analoga a quella esercitata da Mörsdorf, sia attraverso l'attività accademica, sia mediante le sue pubblicazioni scientifiche, tra le quali spicca la prosecuzione del manuale di diritto canonico (W. AYMANS, *Kanonisches Recht*, 4 voll., Paderborn, Schöningh, 1991-2013), iniziato da Eichmann nel 1923 e continuato da Mörsdorf a partire dal 1950. La sua influenza, oltre che in ambito accademico, si manifestò anche a livello pratico, soprattutto in occasione della promulgazione del nuovo Codice; sin dall'inizio fu consultore dell'allora Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC, cfr. «AAS» 76 (1984), p. 342.

<sup>121</sup> Heinemann (1925-2012) fu docente di diritto canonico, prima presso il Seminario diocesano di Essen, e poi, dal 1969 al 1991, presso l'Università di Bochum.

<sup>122</sup> Strigl (1926-1985) fu successivamente docente di diritto canonico presso l'Ateneo filosofico-teologico di Frisinga nonché ordinario di diritto canonico a Salisburgo e a Monaco di Baviera. – Informazioni biografiche si trovano in W. AYMANS, *Ansprache im Gedenken an Prof. Dr. iur. can. Richard Adolf Strigl*, «ArchKathKR» 154 (1985), pp. 5-9.

<sup>123</sup> Scheuermann (1908-2000) fu, insieme a Mörsdorf, l'ultimo discepolo di Eichmann. A partire dal 1938 si dedicò all'insegnamento, prima presso l'Ateneo dei Francescani e il Seminario diocesano di Frisinga, e dal 1947 presso l'Istituto di Diritto Canonico. – Informazioni biografiche offrono L. MÖDL, W. AYMANS, *Nachruf auf Audomar Scheuermann*, «ArchKathKR» 169 (2000), pp. 109-121.

<sup>124</sup> W. AYMANS, *Lex Ecclesiae*, cit., «ArchKathKR», 140 (1971), p. 407.

In tutte e quattro le fasi si osservarono la massima discrezione e riservatezza. Nella relazione conclusiva si spiegò che il simposio non intendeva suscitare reazioni nel pubblico, ma offrire agli studiosi coinvolti nel dibattito un quadro complessivo della materia, affinché potessero poi dare consigli fondati ai vescovi.<sup>125</sup> Il pubblico conobbe lo *schema Monachium* soltanto nell'ottobre del 1972,<sup>126</sup> quando il testo fu pubblicato nella rivista dell'Istituto. Dombois, promotore del progetto di Heidelberg, fu colto di sorpresa da quel nuovo schema completamente rielaborato, della cui esistenza si rese conto soltanto perché Heinemann gli aveva inviato l'estratto della pubblicazione.<sup>127</sup>

### c) Premesse fondamentali dello schema

Contrariamente al *Coetus* di Heidelberg, le cui idee guida erano disseminate in diverse pubblicazioni, gli studiosi dell'Istituto di Monaco esponevano le loro tesi in modo sistematico e dettagliato, entrando anche in dialogo con le voci discordanti (senza, però, menzionarle esplicitamente). Dato che l'ideatore della «LEF» era proprio il Direttore dell'Istituto, non sorprende che la posizione del gruppo di Monaco concordasse con le idee già precedentemente formulate e pubblicate da Mörsdorf, e che il suo parere sulla possibilità e sulla necessità del progetto fosse decisamente positivo.<sup>128</sup>

Per quanto riguarda la *possibilità* di una «LEF» gli studiosi confutarono l'obiezione che il progetto contraddicesse il carattere della Chiesa come mistero, ricorrendo all'argomento classico mörsdorfiano: un'eventuale "costituzione della Chiesa" sarebbe stata una novità soltanto dal punto di vista formale, giacché la Chiesa avrebbe sin dall'inizio un ordinamento costitutivo, le cui fonti epistemologiche sarebbero la Sacra Scrittura, la Tradizione, la sua legge e il suo costume.<sup>129</sup> Una seconda obiezione concerneva il rischio che una «LEF» potesse condurre a una "pietrificazione dell'attuale interpretazione del concetto di Chiesa". Pur ammettendo che evidenziare un determinato gruppo di norme equivalesse a classificarle come particolarmente stabili, gli studiosi di Monaco ricordarono che la modificabilità di una norma non dipende dalla sua collocazione formale, ma dal suo contenuto. Lo dimostrava, secondo loro, anche il diritto costituzionale statale, in cui, no-

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*, pp. 417-506. La rivista seguiva allora il criterio della pubblicazione *ex post*: i contributi di un determinato anno escono, cioè, l'anno successivo, ma con la data dell'anno di riferimento.

<sup>127</sup> Lettera di Heinemann a Dombois del 30 ottobre 1972, e risposta di Dombois a Heinemann del 6 dicembre 1972 (Fondo Dombois, Cartella 85).

<sup>128</sup> W. AYMAN, *Lex Ecclesiae*, cit., «ArchKathKR» 140 (1971), pp. 411 ("senza restrizioni"), 413 ("assolutamente, malgrado qualche dubbio").

<sup>129</sup> *Ibid.*, p. 410.

nostante la presenza di norme “intoccabili” per il legislatore costituente,<sup>130</sup> non si era mai giunti a una “pietrificazione” dell’ordinamento giuridico civile.<sup>131</sup> Fu infine confutata l’argomentazione contraria, secondo la quale la Chiesa, elaborando una «LEF», avrebbe semplicemente imitato la tecnica legislativa civile. Contro questa affermazione gli studiosi osservarono che non esiste alcun argomento teologico che vieti alla Chiesa di sistematizzare le sue norme di carattere costituzionale in una legge specifica, o che, al contrario, le imponga di esporle, in modo molto meno sistematico, in una legge generale come il CIC.<sup>132</sup>

La loro convinzione che una «LEF» fosse “necessaria” e “auspicabile”, e, quindi, anche *opportuna*, si basava su diversi argomenti, che essi sintetizzavano affermando che tale progetto avrebbe potuto contribuire all’evoluzione giuridica verso la decentralizzazione, e avrebbe quindi consentito di tener conto anche dell’ecclesiologia conciliare. Questo argomento, peraltro, consentiva di respingere la principale obiezione degli oppositori del progetto, che sostenevano che “i tempi non erano ancora maturi”, e che si sarebbe rischiato di rinunciare prematuramente ai “fruttuosi impulsi del Concilio”. I canonisti di Monaco osservarono inoltre che qualsiasi progetto legislativo, soprattutto se riguarda una materia importante, comporta dubbi e incertezze. Ulteriori argomenti in favore dell’opportunità di una «LEF» erano i vantaggi che essa avrebbe apportato alla trasparenza giuridica in quanto bene pastorale,<sup>133</sup> nonché al dialogo ecumenico, nel quale la Chiesa aveva il dovere di mostrare la sua “comprensione”, anche sul piano giuridico, nei confronti delle altre Chiese e comunità ecclesiali.<sup>134</sup>

Riguardo al contenuto, gli studiosi di Monaco esposero innanzitutto tre premesse imprescindibili. In primo luogo, la «LEF» non era da confondersi con una raccolta dello *ius divinum*. Essa, infatti, da un lato doveva contenere soprattutto le norme costituzionali più importanti, il che significava che altre norme, anche se di diritto divino, non vi andavano incluse (ad esempio, le norme del diritto matrimoniale); dall’altro, però, non doveva limitarsi a raccogliere determinate norme di diritto divino di rilevanza costituzionale: il diritto divino necessitava di una concretizzazione nel diritto umano-ecclesiastico, necessariamente mutevole per poter essere fruttuoso per la vita ecclesiale (con tale argomentazione si sosteneva l’opportunità di includere nella «LEF» anche l’istituto del Sinodo dei Vescovi).<sup>135</sup> In secondo luogo,

<sup>130</sup> Questa idea poggiava chiaramente su alcune norme della *Grundgesetz* tedesca, nella quale si parla, ad esempio, degli «inviolabili e inalienabili diritti dell’uomo come fondamento di ogni comunità umana» (art. 1, cpv. 2), e che sancisce la non modificabilità di alcuni principi fondamentali della costituzione (art. 79, cpv. 3).

<sup>131</sup> W. AYMANS, *Lex Ecclesiae*, cit., «ArchKathKR» 140 (1971), pp. 410-411.

<sup>132</sup> *Ibid.*, p. 411.

<sup>133</sup> *Ibid.*, p. 412.

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*, p. 413.

i canonisti di Monaco si dissero contrari alla regolamentazione di principi astratti come quello della sussidiarietà o della solidarietà, che, però, nella loro sostanza, avrebbero dovuto essere implicitamente contenuti nell'ordinamento giuridico.<sup>136</sup>

Pur condividendo l'idea di una «LEF» e accettando il *Textus emendatus* come “prima base di discussione”,<sup>137</sup> gli studiosi dell'Istituto ne criticavano risolutamente la sistematica e, più ancora, il linguaggio. Essi rifiutavano “uno dei principi ispiratori dei lavori dei consultori [della Commissione]”, ossia quello di rimanere il più possibile fedeli ai testi conciliari. Anche se il Vaticano II restava in sostanza il criterio guida, occorre una “reale traduzione” dei testi conciliari in un linguaggio giuridico, che, tra l'altro, non avrebbe dovuto essere troppo tecnicistico, per consentire una maggiore comprensione anche da parte dei non-esperti.<sup>138</sup> Raccomandavano, quindi, di ricorrere a un linguaggio che fosse, al tempo stesso, teologico e giuridico, semplice e chiaro; di adottare una sintassi lineare, e di evitare inutili citazioni scritturistiche e conciliari.<sup>139</sup>

Per quanto riguarda infine l'intitolazione, i canonisti di Monaco si dissero propensi ad accogliere quella proposta sin dall'inizio da Mörsdorf. Il termine «lex», infatti, evidenziava chiaramente il carattere normativo del progetto, mentre l'aggettivo «fundamentalis» sottolineava che tale legge costituiva il fondamento della struttura giuridica della Chiesa, basata sulla sua concezione teologica, e vincolante per il diritto canonico “subordinato”. In risposta a quanti negavano la possibilità del progetto, inoltre, essi osservarono che l'obiezione che la legge fondamentale della Chiesa è il Vangelo<sup>140</sup> era, in realtà, inconsistente, in quanto esiste una radicale differenza tra “legge” in senso giuridico, cosa che il Vangelo certamente non è, e legge in senso morale. D'altra parte, l'eventuale «LEF» non intendeva “abbracciare” la Chiesa nella sua totalità, ma soltanto esprimersi sulla sua struttura giuridica essenziale.<sup>141</sup>

Il risultato del loro lavoro fu un testo conciso, ben strutturato, privo di rotture contenutistiche e stilistiche, e che, nel contempo, manteneva intatta l'essenza del *Textus emendatus*. La rigorosa eliminazione di tutti gli elementi edificanti e la cancellazione di lunghe citazioni testuali di documenti conciliari diedero origine a un testo meno espositivo e magisteriale, ma più attuabile nella pratica e realmente giuridico. In sintesi, si può affermare che,

<sup>136</sup> *Ibid.*, pp. 413-414.

<sup>137</sup> *Ibid.*, p. 415.

<sup>138</sup> *Ibid.*, pp. 414-415.

<sup>139</sup> *Ibid.*, p. 415. – Proprio per quanto riguarda lo stile, uno dei redattori dello *Schema Monachium* aveva esposto le sue osservazioni sul *Textus prior* poco prima del simposio; cfr. R. A. STRIGL, *Marginalien zum Entwurf einer Lex fundamentalis Ecclesiae*, Salzburg/München, Anton Pustet, 1972, p. 8.

<sup>140</sup> Cfr. *supra*, testo alle note 7 e 9.

<sup>141</sup> W. AYMANS, *Lex Ecclesiae*, cit., «ArchKathKR» 140 (1971), p. 416.

riguardo al contenuto, anche lo *schema Monachium* restava molto legato al *Textus emendatus* e, come lo schema di Heidelberg, conteneva una “critica immanente”. Confrontando i due *schemata* tedeschi, tuttavia, non si può non riconoscere che gli studiosi di Monaco hanno fatto un passo avanti, in quanto con il loro schema hanno conferito un ordine sistematico, contenutistico e concettuale a un testo che si presentava piuttosto come una raccolta di materiale.

★

Alla fine, gli *schemata* tedeschi non hanno potuto influenzare significativamente i lavori del *Coetus* romano, ma nemmeno il progetto di una «LEF» arrivò in porto: come si sa, la legge non è stata promulgata. Non è questo il luogo per esaminare approfonditamente le ragioni,<sup>142</sup> ma si può certamente affermare che in quegli anni non era giunto il *kairos* per un progetto di tale portata. Comunque sia, riteniamo condivisibile il giudizio di San Giovanni Paolo II, che, alla fine dei lavori per la «LEF», comunicando al cardinale Felici la sua decisione di non promulgarla, osservò, riprendendo alcune parole del *Dies irae*: «tantus labor non sit cassus».<sup>143</sup>

## BIBLIOGRAFIA

### Fonti

- BOELEN, O. G. M., *Synopsis “Lex Ecclesiae Fundamentaliss”*, Leuven, Peeters, 2001.  
*Legis Ecclesiae Fundamentaliss Schema emendatum. Propositiones revisae a Collegio Peritorum congregato Heidelbergae A.D. 1971*, «Periodica de re morali canonica liturgica», 62 (1973), pp. 444-466.
- Lex Ecclesiae Fundamentaliss. Schema Monachium*, «ArchKathKR» 140 (1971), pp. 417-506.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Acta et Documenta. Coetus Specialiss Studii «De Lege Ecclesiae fundamentaliss» 6 voll.* (in via di pubblicazione).
- ID., *Schema Legis Ecclesiae Fundamentaliss cum Relatione (sub secreto)*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969.
- ID., *Schema Legis Ecclesiae Fundamentaliss. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque emendationibus receptis (reservatum)*, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis 1971.
- TREFFLER, G. (a cura di), *Julius Kardinal Döpfner. Konzilstagebücher, Briefe und Notizen zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, Regensburg, Schnell&Steiner, 2006.
- TREFFLER, G., PFISTER, P. (a cura di), *Erzbischöfliches Archiv München Julius Kardinal Döpfner. Archivinventar der Dokumente zum Zweiten Vatikanischen Konzil*, Regensburg, Schnell&Steiner, 2004.

<sup>142</sup> Si offre qualche spunto di spiegazione in S. MÜCKL, «De Ecclesia», cit., pp. 238-244.

<sup>143</sup> PCCICR, *Acta et Documenta*, cit., vol. v, pp. 486-488, 488.

## Dottrina

- AYMANS, W., *Lex Ecclesiae Fundamentalis. Bericht über die Arbeitsergebnisse eines Kanonistischen Symposions 1971*, «ArchKathKR» 140 (1971), pp. 407-417.
- CATTANEO, A., *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf*, Pamplona, EUNSA, 1986.
- DOMBOIS, H., *Considerazioni di teologia del diritto sulla struttura fondamentale di una "Lex fundamentalis Ecclesiae"*, «Concilium» 5 (1969), pp. 1526-1535.
- ID., *Kodex und Konkordie. Fragen und Aufgaben ökumenischer Theologie*, Stuttgart – Frankfurt/M., Evangelisches Verlagswerk e Josef Knecht, 1972.
- DOMBOIS, H., HOLLERBACH, A., *Argumenta ad Propositionem Schematis L.E.F. variati praesentatam a conventu peritorum Heidelbergae congregato A.D. 1970*, «Periodica de re morali canonica liturgica» 62 (1973), pp. 434-444.
- GERHARTZ, J. G., *Bergpredigt und Grundgesetz. Gedanken zur Möglichkeit und Sinnhaftigkeit eines Grundgesetzes der Kirche*, «Geist und Leben» 44 (1971), pp. 382-391.
- GERHARTZ, J. G., KASPER, W., NEUMANN, J., *Kein Grundgesetz der Kirche ohne Zustimmung der Christen. Text des Entwurfs und kritische Beiträge*, Mainz, Grünewald, 1971.
- GÓMEZ-IGLESIAS, V., *La Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo en los años del Concilio Ecuménico Vaticano II: el plan de revisión de las leyes de la Iglesia*, «Ius Canonicum» 42 (2002) pp. 109-133.
- HÄRING, B., *Kirchenrecht für eine stationäre Gesellschaft oder für die Pilgergemeinde Gottes?*, «Wort und Wahrheit» 26 (1971), pp. 263-267.
- HEIMERL, H., *Linee fondamentali di un diritto costituzionale della Chiesa*, «Concilium» 3 (1967), fasc. 8, pp. 71-82.
- HOLLERBACH, A., *Kirche – Staat – Gesellschaft – Völkergemeinschaft: Erwägungen zum 3. Kapitel des Entwurfs einer Lex Ecclesiae Fundamentalis*, in H. Heinemann, H. Hermann, P. Mikat (a cura di), *Diaconia et Ius. Festgabe für Heinrich Flatten zum 65. Geburtstag, dargebracht von seinen Freunden und Schülern*, München – Paderborn – Wien, Schöningh, 1973, pp. 315-333.
- HUIZING, P., *La nuova codificazione dell'ordinamento ecclesiastico. Natura e limiti*, «Concilium» 3 (1967), fasc. 8, pp. 39-49.
- MÖRSDORF, K., *Grundfragen einer Reform des kanonischen Rechts*, «Münchener Theologische Zeitung» 15 (1964), pp. 1-16.
- ID., *Streiflichter zur Reform des kanonischen Rechts*, «ArchKathKR» 135 (1966), pp. 38-52.
- ID., *Zur Neuordnung der Systematik des Codex Iuris Canonici*, «ArchKathKR» 137 (1968), pp. 1-38.
- MÜCKL, S., «*De Ecclesia et hominum consortione*». *La terza parte del progetto di una «Lex Ecclesiae fundamentalis» nella canonistica tedesca*, Milano, Giuffrè, 2019.
- NEUMANN, J., *Erwägungen zur Revision des kirchlichen Gesetzbuches*, «Tübinger Theologische Quartalschrift» 146 (1966), pp. 285-304.
- ID., *Über die Notwendigkeit eines gesamtkirchlichen Grundgesetzes. Vom Wandel der Form des kirchlichen Verfassungsrechts*, in J. Ratzinger, ID. (a cura di), *Theologie im Wandel. Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Katholisch-Theologischen Fakultät an*

- der Universität Tübingen 1817-1967, München – Freiburg i.Br., Wewel, 1967, pp. 415-448.
- ID., *Eine Verfassung für die Freiheit. Revision des kirchlichen Gesetzbuches oder Reform des Kirchenrechts?*, «Wort und Wahrheit 23» (1968), pp. 387-400.
- ID., *Gestern für – heute gegen ein Grundgesetz?*, «Orientierung» 35 (1971), pp. 142-144.
- NUSSBAUM, K., *Klaus Mörsdorf und Michael Schmaus als Konzilsberater des Münchener Erzbischofs Kardinal Julius Döpfner auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Eine Untersuchung aufgrund des Konzilsnachlasses Kardinal Döpfners*, «Münchener Theologische Zeitschrift» 55 (2004), pp. 132-150.
- ROUCO VARELA, A. M., *El Proyecto de Ley Fundamental para la Iglesia. Alternativas presentadas en la discusión internacional*, in H. Santiago Otero (ed.), *Miscelánea en honor de Juan Becerril y Antón-Miralles*, Madrid, Revista de Occidente, 1974, vol. 1, pp. 51-565.
- SAHLI LECAROS, C. *La revisión de las leyes de la Iglesia: contexto doctrinal y primeros pasos del proyecto de una Ley fundamental*, Roma, EDUSC, 2011.
- STEINMÜLLER, W., *Die Lex Ecclesiae Fundamentalis – Ein ökumenisches Ärgernis*, «Stimmen der Zeit» 188 (1971), pp. 386-400.
- WEBER, P., *De Legis Ecclesiae Fundamentalibus studio a coetu peritorum Heidelbergensi Iohanne Dombos duce instituto*, «Periodica de re morali canonica liturgica» 62 (1973), pp. 423-434.